

CAMERA DEI DEPUTATI N. 298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, BANDOLI, CAMOIRANO, LORENZETTI, ZAGATTI,
GERARDINI, DE SIMONE, ALOISIO, BARGONE, BARTOLICH, VIGNI**

Introduzione nell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 70-ter recante istituzione presso le procure della Repubblica di gruppi di magistrati specializzati nelle materie di interesse ambientale

Presentata il 20 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Parlamento ha approvato, nel corso della X e dell'XI legislatura, una grande quantità di leggi nelle materie di interesse ambientale.

Con le leggi « fondamentali » sulla difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183), sulla programmazione triennale della tutela dell'ambiente (legge 28 agosto 1989, n. 305), sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) e per l'edilizia residenziale pubblica, ai numerosi provvedimenti legislativi in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e per lo smaltimento dei rifiuti, dalle normative per far fronte alle calamità naturali ed alle emergenze ambientali, agli interventi nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica, c'è stato un impegno eccezionale del legislatore in questo settore, con una

produzione che ha posto le basi giuridiche per una moderna politica dell'ambiente.

Tuttavia, a questo fervore non ha corrisposto un analogo risultato per quanto riguarda il governo dell'ambiente e del territorio.

Né è stato possibile sviluppare, da parte della magistratura, la necessaria azione di controllo e repressione che la nuova normativa e l'accresciuta sensibilità ambientale richiedevano e richiedono.

La presente proposta di legge vuole contribuire a colmare questo *gap* tra legislazione e possibilità di iniziativa giudiziaria, attraverso l'istituzione di gruppi specializzati di magistrati, nelle materie di interesse ambientale, nelle procure della Repubblica e presso le preture circondariali delle aree metropolitane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è inserito il seguente:

« ART. 70-*ter.* — (*Gruppi specializzati della procura della Repubblica*). — 1. Nelle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali con competenza su aree metropolitane con oltre un milione di abitanti sono istituiti gruppi di magistrati specializzati nelle materie di interesse ambientale, con competenza specifica in materia di tutela dell'ambiente, di prevenzione dell'inquinamento, di tutela della salute pubblica, di edilizia e urbanistica, di prevenzione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di reati contro la pubblica amministrazione connessi a violazioni della disciplina vigente nelle materie di cui al presente comma.

2. Ai gruppi specializzati di cui al comma 1 sono assegnati magistrati di comprovata esperienza e professionalità nelle materie indicate al comma 1, che si avvalgono di ufficiali di polizia giudiziaria specializzati e di adeguati strumenti informatici e telematici al fine di rendere tempestiva ed efficace l'azione di accertamento e di repressione di eventuali reati. In relazione alla peculiarità della situazione territoriale ed alla rilevante ricorrenza di particolari ipotesi di reato, possono essere previste ulteriori ripartizioni di competenze all'interno del gruppo di cui al comma 1 allo scopo di rendere più efficace e funzionale l'organizzazione dell'ufficio e dell'attività del pubblico ministero, anche con riguardo alla situazione di autonome sedi distaccate ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i procuratori della Repubblica provvedono ad istituire i gruppi specializzati di cui all'articolo 70-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ed alla riorganizzazione degli uffici della procura, utilizzando prioritariamente i mezzi attualmente in dotazione, ed informano il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio giudiziario dei criteri e dei provvedimenti adottati.

3. Il Consiglio superiore della magistratura organizza annualmente appositi corsi di aggiornamento per magistrati destinati ai gruppi specializzati di cui al citato articolo 70-ter dell'ordinamento giudiziario, introdotto dal comma 1 del presente articolo.